

EMENDAMENTI ED ARTICOLO AGGIUNTIVO PRESENTATI ALL'ARTICOLO 1 DEL TESTO UNIFICATO

ART. 1.

*Al comma 1, dopo le parole: ed integrazioni aggiungere le seguenti: e nelle imprese cooperative.*

**1. 31.** Gardiol.

*Al comma 1, dopo le parole: i lavoratori aggiungere le seguenti: dipendenti, assimilati, nonché con rapporto di lavoro parasubordinato cosiddetto atipico.*

**1. 7.** Malavenda.

*Al comma 1, aggiungere, in fine, le parole: e una rappresentanza dei lavoratori alla sicurezza.*

**1. 25.** Malavenda.

*Sopprimere il comma 2.*

**1. 51.** Contento, Polizzi, Bocchino.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello. Se in sede contrattuale non si perviene ad un'intesa entro dodici mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca le associazioni dei datori di lavoro e le associazioni sindacali rappresentative, allo scopo di sollecitare una disciplina consensuale della materia di cui al comma che precede. Se l'intesa non viene raggiunta

entro i successivi sei mesi, il ministro del lavoro e della previdenza sociale convoca nuovamente i soggetti di cui al presente comma per una nuova sollecitazione

**1. 60.** Acierno.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali o interaziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

**1. 50.** Contento, Alemanno.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

**\*1. 70.** Alemanno, Polizzi.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

**\*1. 56.** Peretti.

*Sostituire il comma 2 con il seguente:*

2. Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti possono essere costituite rappresentanze sindacali unitarie aziendali, con modalità che vengono definite dalla contrattazione collettiva di livello nazionale o da accordi interconfederali di medesimo livello.

**\*1. 65.** Prestigiacomo.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* Nelle unità che occupano fino a quindici dipendenti *con le seguenti:* Nelle unità nelle quali non si applica quanto disposto dall'articolo 35 della legge 20 maggio 1970, n. 300 e successive modificazioni.

**1. 90.** La Commissione.

*Al comma 2, primo periodo, sopprimere le parole da:* con modalità definite *fino alla fine del periodo.*

**1. 27.** Malavenda.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole:* definite *con le seguenti:* che verranno definite.

**1. 20.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

*Al comma 2, primo periodo, sostituire le parole da:* contrattazione collettiva *sino alla fine del comma con le seguenti:* presente legge.

**1. 26.** Cangemi, Giordano.

*Al comma 2, sopprimere il secondo e il terzo periodo.*

**1. 24.** Paolo Colombo, Michielon.

*Al comma 2, secondo periodo, sopprimere le parole da:* se in sede contrattuale *sino a, nel terzo periodo, le parole:* entro i successivi tre mesi.

**1. 19.** Malavenda.

*Al comma 2, terzo periodo, sostituire la parola:* stabilisce *con le seguenti:* , sentite le parti formula una proposta e, tenuto conto delle loro osservazioni, trascorsi ulteriori

tre mesi provvede con un proprio decreto, stabilendo.

**1. 29.** (nuova formulazione) Cordoni.

*Al comma 2, terzo periodo, sopprimere le parole da:* le cui disposizioni *fino alla fine del comma.*

**1. 42.** Malavenda.

*Dopo il comma 2, aggiungere il seguente:*

*2-bis.* Alle unità produttive ed amministrative di cui ai precedenti commi è equiparata ogni altra unità lavorativa comunque collegata ad enti pubblici e privati, ad enti non commerciali, a cooperative di produzione e lavoro, a cooperative sociali, anche se non caratterizzati da fini di lucro.

**1. 75.** Malavenda.

*Al comma 3, primo periodo, dopo le parole:* pubbliche amministrazioni *aggiungere le seguenti:* fatta salva diversa disciplina prevista dai contratti nazionali collettivi di lavoro.

**1. 35** (nuova formulazione) Strambi.

*Al comma 3, primo periodo, sostituire le parole:* costituiti organismi *con le seguenti:* previste, in sede di contrattazione decentrata locale, procedure per la costituzione di organismi.

**1. 36.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

*Al comma 3, secondo periodo, sopprimere le parole:* mediante appositi regolamenti deliberati.,

**1. 76.** Malavenda.

*Al comma 3, secondo periodo, aggiungere, in fine le seguenti parole: nei limiti indicati dalla contrattazione collettiva decentrata locale.*

- 1. 41.** Fratta Pasini, Gazzara, Colombini, Costa, Santori, Taborelli, Taradash.

*Sopprimere il comma 4.*

- 1. 55.** Paolo Colombo, Michielon.

*Sostituire il comma 4 con il seguente:*

4. Nelle aree e nei settori in cui il contratto nazionale di lavoro prevede la contrattazione territoriale integrativa, la titolarità della contrattazione stessa spetta alle r.s.u.

- 1. 77.** Malavenda.

*Aggiungere in fine il seguente comma:*

5. La contrattazione collettiva nazionale o gli accordi interconfederali di medesimo livello di cui al comma 2 definiscono la composizione delle rappresentanze sindacali unitarie costituite ai sensi del comma

2, l'ammontare dei permessi retribuiti e non retribuiti ad esse spettanti e le modalità di fruizione degli stessi.

*Conseguentemente:*

*all'articolo 4, comma 1, sopprimere la lettera a).*

*all'articolo 5, al comma 4, lettera a) sostituire le parole: fino a duecento addetti con le seguenti: da sedici a duecento addetti.*

- 1. 91.** La Commissione.

*Dopo l'articolo 1 aggiungere il seguente:*

*ART. 1-bis.*

1. Nel comparto « scuola » le rappresentanze sindacali unitarie sono distinte per componenti professionali. Pertanto si eleggeranno, secondo le modalità previste dagli articoli seguenti, e attraverso la costituzione di distinti seggi elettorali, rappresentanze sindacali unitarie del personale docente, ed rappresentanze sindacali unitarie del restante personale. La disciplina relativa agli odierni capi di istituto si conforma a quella dei dirigenti.

- 1. 01.** Albertini.

## INTERPELLANZE URGENTI

**(Sezione 1 — Impianti di sicurezza nella galleria del Gran Sasso)****A)**

I sottoscritti chiedono di interpellare i Ministri dei lavori pubblici, dell'interno, dell'ambiente e dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, per sapere — premesso che:

i recenti gravi incidenti avvenuti nelle gallerie stradali del Monte Bianco fra Italia e Francia e dei Tauri in Austria ripropongono il problema dei rischi nelle gallerie derivanti dal costante aumento del traffico in generale, con accentuazione di quello pesante a seguito delle continue autorizzazioni al transito di veicoli di grande mole per il trasporto di merci;

lungo l'autostrada A24 (la Roma-Teramo), nel tratto che attraversa il massiccio del Gran Sasso, vi è una tra le più lunghe gallerie d'Europa (oltre 10 chilometri), dalla quale (in direzione di Roma) si accede ai laboratori dell'Istituto nazionale di fisica nucleare (Infn);

detti laboratori sono stati avviati con la legge n. 32 del 1982 e ulteriormente finanziati e regolati con le leggi n. 231 del 1984 e n. 366 del 1990; le opere sono state realizzate dall'Anas;

agli esperimenti scientifici, di lunga durata temporale, in corso di esecuzione presso i laboratori, partecipano gruppi di ricerca di Francia, Germania, Israele, ex Unione Sovietica, Stati Uniti, Canada, Giappone, Cina, Brasile; tra gli istituti partecipanti figurano: la Harvard University, il Massachusetts Institute of Technology, il California Institute of Technology, i Bell

Laboratories, il Max Planck Institut, il Centro ricerche di Saclay, il Weizmann Institute of Technology di Rehovot, il Cern;

i laboratori del Gran Sasso sono, nella loro specificità, unici al mondo in quanto il traforo del massiccio, per il compimento dell'autostrada, ha reso possibile la realizzazione di una struttura che è schermata da 1400 metri di roccia e si sviluppa per un volume di 180.000 mc nel corpo della montagna, servita da un sistema di gallerie, *by-pass* e cunicoli con una rete di allacciamento al tunnel autostradale in grado di consentire il traffico di mezzi leggeri e di carichi pesanti;

le strutture sotterranee comprendono anche una stazione interferometrica ed apparecchiature laser per rilevare i movimenti delle masse rocciose e fornire, attraverso il confronto con i dati rilevati all'esterno, importanti informazioni sulla struttura tettonica della regione;

nei laboratori sono costantemente impegnate dalle 200 alle 300 unità scientifiche, un supporto logistico e di gestione di circa 450 unità, e, durante tutto l'anno, gli stessi sono visitati da molte migliaia di turisti e soprattutto di studenti, in massima parte italiani;

l'aerazione è fornita attraverso una doppia tubazione che corre lungo il soffitto dell'unica galleria di accesso; mancano le apposite gallerie di fuga e di ventilazione previste dal progetto originario, già autorizzate e finanziate, essenziali per la sicurezza;

la prevista valutazione di impatto ambientale è stata completata nel 1991 ed è stata approvata dal ministero dell'ambiente nel febbraio del 1992;

il progetto definitivo delle opere è stato approvato dal Consiglio superiore dei lavori pubblici in data 31 luglio 1998 —:

se intendano esercitare nei confronti dell'Anas (l'azienda nazionale delle strade), responsabile della realizzazione della galleria di sicurezza progettata, finanziata, autorizzata, per garantire l'accesso indipendente ai laboratori scientifici del Gran Sasso, la doverosa azione d'impulso e di controllo in modo che siano recuperati i ritardi accumulati nella esecuzione di un'opera di vitale importanza in relazione alla dimensione assunta dai laboratori ed al rilievo mondiale dei programmi scientifici che si svolgono presso di essi;

perché le autorità statali responsabili non abbiano finora curato, con la dovuta solerzia, la messa in totale sicurezza degli impianti mediante la realizzazione della progettata galleria;

quali siano le cause della incompleta attuazione dell'intesa stipulata tra l'Istituto nazionale di fisica nucleare, la regione Abruzzo ed il ministero dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica allo scopo di programmare le ricadute tecnologiche ed occupazionali, specie verso la formazione di piccole e medie imprese che gli impianti del laboratorio stanno rendendo possibili.

(2-01850) « Selva, Rasi ».

(21 giugno 1999).

**(Sezione 2 – Indagine sui fondi SISDE)**

**B)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Presidente del Consiglio dei ministri ed il Ministro di grazia e giustizia, per sapere — premesso che:

il 18 maggio 1999 è stata presentata una interpellanza dal deputato Mancuso e da altri 31 deputati del gruppo di Forza Italia, n. 2-01819, pubblicata nell'allegato B ai resoconti del 23 maggio 1999;

alla interpellanza — integralmente ammessa nelle premesse e nei quesiti — diede parziale risposta il Ministro di grazia e giustizia Diliberto nella seduta del 2 giugno 1999;

il deputato Mancuso replicò dichiarandosi insoddisfatto della risposta ministeriale e obiettando, tra l'altro, la incompletezza di essa su un punto essenziale del tutto ignorato dal Ministro che, sebbene incluso nel contesto della stessa, restò da lui del tutto ignorato: in sede narrativa, in sede informativa, in sede storica, in sede illustrativa, in sede politica, cioè in tutto e per tutto;

il punto viene perciò letteralmente riproposto nel presente documento con il primo quesito;

questo silenzio del Governo ha comportato infatti una non accettabile violazione, da parte sua, di tassativi doveri nei confronti del Parlamento, oltretutto in materia di tanta rilevanza: spetta allo stesso quindi di porvi urgente riparo, fornendo una precisa, obiettiva e informata risposta al residuo quesito come sopra rinnovato —:

se — come già richiesto con la citata interpellanza n. 2-01819 — prima, durante e dopo l'arco di tempo della vicenda oggetto di quel documento, presso la procura della Repubblica di Roma siano stati assunti o vi siano comunque cognitivi, oltre a quelli anzidetti, anche ulteriori atti o fatti comunque interessanti, soggettivamente e oggettivamente, la vicenda medesima o altre congeneri, precisandosi se dagli stessi risultano interessati, in qualsivoglia veste formale, altri soggetti e segnatamente tali « Scalfari o Scalfaro Gianna Rosa (intesa Marianna) », « Salabé Adolfo », « Salabé Andrea », con la indicazione, in ogni caso, delle situazioni e degli esiti processuali relativi;

per quali ragioni il Governo abbia deliberatamente omesso, nella menzionata risposta del 2 giugno 1999, non solo qualsiasi riscontro, ma anche qualsiasi accenno, al quesito di cui sopra contenuto nella interpellanza sopra richiamata, a suo

tempo integralmente ammessa. E ciò, senza neppure degnarsi di accennare ad una spiegazione di così grave inadempienza istituzionale e politica;

quale atteggiamento ritenga il Governo di assumere e quali rettifiche ritenga di dover apportare alle proprie posizioni, come palesate nella richiamata seduta del 2 giugno 1999, in conseguenza del fatto che: a seguito di denuncia del deputato Filippo Mancuso, in data 28 maggio 1999, la procura di Roma, in data 3 giugno 1999, ai sensi dell'articolo 6, comma 2, della legge costituzionale del 16 gennaio 1989, n. 1, ha disposto la trasmissione al Collegio per i reati ministeriali presso il Tribunale di Roma degli atti del proc. pen. N. 8089/99R a carico di Oscar Luigi Scalfaro per il reato di cui all'articolo 323 del codice penale commesso in Roma dal 1983 al 1987.

(2-01851) « Mancuso, Martusciello, D'Ippolito, Filocamo, Pagliuca, Giudice, Aracu, Baiamonte, Bertruti, Cuccu, Rivolta, Russo, Biondi, Vitali, Mammola, Collavini, Colombini, Aprea, Cola, Stradella, Fino, Delmastro delle Vedove, Santori, Martino, Palmizio, Carmelo Carrara, Paroli, Cesaro, Possa, Valducci, Lo Jucco, Giovine, Gastaldi, Masiero, Simeone, Gazzilli, Scaltritti, Rossetto, Manzoni ».

(23 giugno 1999).

**(Sezione 3 – Sciopero degli avvocati a causa della mancata approvazione del progetto di legge costituzionale sul « giusto processo »)**

**C)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

l'inopinato, inatteso e inquietante rinvio dell'approvazione delle modifiche del-

l'articolo 111 della Costituzione, avente ad oggetto la costituzionalizzazione dei principi del « giusto processo », ha suscitato una ferma e diffusa protesta;

in particolare, l'Unione delle Camere penali, che rappresenta la quasi totalità degli avvocati impegnati in quel settore, considerata l'estrema gravità della decisione di rinviare l'approvazione della nuova normativa, sintomatica di una malcelata volontà di congelare una riforma ritenuta necessaria per la rinascita di un vero Stato di diritto, ha indetto per protesta una lunga astensione dalle udienze, motivata, tra l'altro, dalla sostanziale inutilità della presenza del difensore nel processo penale nell'attuale contesto rituale;

il professor Giugni, presidente della Commissione di garanzia sull'esercizio del diritto di sciopero nei servizi pubblici essenziali, ha criticato aspramente le iniziative dei penalisti, minacciando l'adozione di provvedimenti repressivi –:

se il Governo intenda intervenire per sollecitare l'esame del provvedimento alla Camera;

quale sia la valutazione del Governo sulla protesta indetta dagli avvocati e se condivida l'opinione espressa dal presidente della Commissione.

(2-01864) « Selva, Cola, Trantino, Anedda, Armaroli ».

(29 giugno 1999).

**(Sezione 4 – Esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze al pretore riguardanti la proroga degli sfratti)**

**D)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro di grazia e giustizia, per sapere – premesso che:

l'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 prevede l'applicazione, alle istanze di fissazione dell'esecuzione presentate dal conduttore ai sensi dell'articolo 6, commi 3

e 4 della legge n. 431 del 1998, delle disposizioni previste dall'articolo 57 della legge n. 392 del 1978;

l'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 prevede, quindi, l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro delle istanze al pretore per la fissazione della nuova data di esecuzione dello sfratto;

in molte cancellerie, in comuni ad alta tensione abitativa dove è più alto il numero di sfratti esecutivi, l'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 viene interpretato in maniera riduttiva arrivando fino ad escludere quanto espressamente previsto dal citato articolo, ovvero l'esenzione dall'imposta di bollo e di registro per le istanze di proroga;

tale stato di cose è stato denunciato dalle organizzazioni sindacali degli inquilini Sunia e Unione inquilini, e sta creando preoccupazione tra le famiglie soggette a sfratto che in questo modo vedono aumentare le spese legali per la presentazione delle istanze di fissazione dell'esecuzione, divenendo ciò, per molte famiglie con redditi bassi, insostenibile;

le famiglie più colpite da questa interpretazione delle cancellerie che vanifica l'intento del legislatore espressosi nell'articolo 19 della legge n. 133 del 1999 sono infatti quelle appartenenti alle fasce sociali più deboli, come quelle composte da anziani pensionati, con minori, con portatori di *handicap*; ovvero con redditi bassi o in cassa integrazione o disoccupati che avrebbero diritto a richiedere una proroga fino a diciotto mesi dell'esecuzione dello sfratto;

è, quindi, assolutamente necessario e urgentissimo un intervento, attraverso l'emanazione di una circolare ministeriale, in quanto le istanze di cui all'articolo 6, commi 3 e 4, della legge n. 431 del 1998, dovranno essere obbligatoriamente depositate tra il 28 giugno e il 27 luglio 1999 —;

se non ritenga necessario ed urgentissimo emanare una circolare nella quale sia chiarito definitivamente che l'esenzione

dall'imposta di bollo e di registro riguarda anche tutte le istanze di fissazione dell'esecuzione presentate ai sensi dell'articolo 6, commi 3 e 4, della legge 9 dicembre 1998, n. 431;

se non ritenga necessario altresì prevedere che le istanze di fissazione dell'esecuzione depositate ai sensi dell'articolo 6 della legge n. 431 del 1998 siano esenti dai diritti di cancelleria trattandosi non di una nuova azione legale, ma semplicemente di una proroga di esecuzione dello sfratto, già con sentenza esecutiva, in particolare per famiglie appartenenti alle fasce più deboli.

(2-01853) « Giordano, De Cesaris, Nardini, Valpiana, Vendola ».

(23 giugno 1999).

**(Sezione 5 - Diffusione delle informazioni per via informatica relative alle assunzioni pubbliche)**

**E)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

una delle difficoltà per i giovani alla ricerca di un'occupazione è la mancanza di strumenti informativi adeguati;

gli enti pubblici sono tenuti a dare la massima divulgazione possibile dei bandi di assunzione, in modo da garantire le medesime opportunità a tutti gli interessati;

molto spesso la pubblicazione dei concorsi avviene esclusivamente sul bollettino regionale e talvolta viene fatta solo l'affissione all'albo pretorio;

simili comportamenti appaiono in contrasto con l'esigenza di diffondere in modo capillare informazioni di grande rilievo per la collettività e con lo spirito delle riforme in materia istituzionale ed amministrativa attualmente in corso;

in particolare è opportuno segnalare quanto sia inadeguato lo strumento della pubblicazione sul bollettino regionale, essendo quest'ultimo di difficile reperibilità, soprattutto nei piccoli centri abitati, dove molto spesso viene recapitato con grande ritardo;

secondo quanto risulta allo scrivente solo la regione Piemonte ha reso consultabile il Bollettino regionale in rete gratuitamente, mentre le altre zone non utilizzano affatto lo strumento Internet, oppure consentono la consultazione solo a pagamento;

appare necessario sottolineare l'importanza della ricerca di personale a tempo determinato, sulla quale le regole di trasparenza e di pubblicità sono ancor più disattese, proprio per la presunta provvisorietà del posto di lavoro, però che spesso prelude ad un'assunzione definitiva —:

se non ritenga di dover aggiornare gli strumenti per la diffusione delle informazioni di grande interesse per i cittadini, con particolare riguardo al mercato del lavoro, facendo ricorso soprattutto alle tecnologie informatiche attraverso la pubblicazione gratuita su un apposito sito Internet dei dati relativi ai bandi di assunzione ed ai concorsi di tutti gli enti pubblici, incentivando le aziende ad utilizzare il medesimo sito per rendere note le proprie esigenze di personale;

se il Ministro interrogato sia consapevole che una maggiore diffusione dei dati attraverso l'informatica apporterebbe innegabili benefici per la collettività, sia sul piano sociale per la riduzione dei tempi dedicati agli spostamenti, sia sul piano ambientale per la minore produzione di materiale cartaceo e per la minore domanda di mobilità per procurarsi le informazioni, sia sul piano economico, poiché la diffusione in rete delle informazioni ha costi sensibilmente più bassi rispetto ai sistemi tradizionali.

(2-01852) « Paissan, Gardiol ».

(23 giugno 1999).

**(Sezione 6 — Situazione occupazionale nel quotidiano « Il Tempo » di Roma)**

**F)**

Il sottoscritto chiede di interpellare il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, per sapere — premesso che:

da qualche giorno una nuova drammatica vertenza occupazionale ha investito il quotidiano *Il Tempo*, tant'è che sono stati posti in cassa integrazione straordinaria, senza rotazione, 43 giornalisti delle redazioni di Roma (tra cui l'intera rappresentanza sindacale), Campobasso, Chieti, Pescara, Civitavecchia e Rieti e degli uffici di corrispondenza di Lanciano, Sulmona, Termoli e Vasto, con una decisione assunta unilateralmente dall'editore del quotidiano signor Domenico Bonifaci;

tale decisione è stata assunta dalla Editrice romana spa, e quindi dal signor Bonifaci, mentre era in corso un confronto chiesto dalla proprietà della testata *Il Tempo* —:

quale sia lo stato di attuazione della legge n. 416 del 1981 per il quotidiano *Il Tempo*;

se quanto enunciato in premessa non rappresenti una macroscopica violazione dell'accordo precedentemente raggiunto tra le parti e ratificato dal ministero del lavoro;

se il Ministro del lavoro abbia mai verificato in che modo siano stati utilizzati i benefici previsti dalla legge n. 416 del 1981 sullo stato di crisi delle aziende editoriali;

se appaia legittima e non ritorsiva l'espulsione dell'intera rappresentanza sindacale;

se non appaia opportuno avviare i necessari controlli anche al fine di verificare l'eventuale utilizzo di « lavoratori occasionali e non regolari » presso le redazioni di Roma, del Lazio, Abruzzo e Molise;

se siano state acquisite dagli organi competenti informazioni circa la regolarità dei nuovi assetti societari che avrebbero portato ad una modifica sostanziale della proprietà de *Il Tempo*, con riferimento anche in particolare a tutti gli anomali movimenti di capitali che hanno determinato una strana situazione di debiti e crediti tra le varie società del gruppo Bonifaci, che avrebbero di fatto causato un pesante indebitamento di alcune società (sempre del gruppo Bonifaci) nei confronti dell'Editrice romana spa.

(2-01865) « Manzione ».

(30 giugno 1999).

**(Sezione 7 – Chiusura di agenzie di assicurazione nel Mezzogiorno)**

**G)**

I sottoscritti chiedono di interpellare il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, per sapere – premesso che:

le assicurazioni auto sono obbligatorie in base alla legge n. 990 del 1969 e successive modificazioni e integrazioni;

le compagnie per la gestione dell'assicurazione devono essere autorizzate dal ministero dell'industria;

molte compagnie d'assicurazione operanti nel Mezzogiorno d'Italia chiudono le agenzie, abbandonano intere aree del territorio oppure « consigliano » ai propri agenti di non stipulare contratti assicurativi;

finora nella provincia di Napoli sono state chiuse le seguenti agenzie: Wintertur

(5 agenzie su 6); Ras (chiuse Marigliano e Portici); Milano del gruppo Fondiaria (22 agenzie su 29); Sara collegata all'ACI (tutte le agenzie della provincia di Napoli); Toro (6 agenzie su 8); Nuova Maa (2 agenzie); Fondiaria (2 agenzie su 5);

la smobilitazione delle compagnie d'assicurazione in molte zone del Mezzogiorno non solo ha ripercussioni occupazionali negative ma mette i cittadini in difficoltà perché rischiano di non trovare compagnie disponibili per stipulare i contratti assicurativi;

esistono anche ragioni oggettive per tale fenomeno: gruppi malavitosi organizzano falsi incidenti e danni inesistenti con truffe colossali com'è avvenuto di recente a Castellammare di Stabia (una truffa di 60 miliardi) –:

se siano noti i dati riguardanti l'intero Mezzogiorno d'Italia;

se non si ritenga necessario intervenire sulle compagnie per evitare una smobilitazione così massiccia da intere aree meridionali;

quali iniziative l'Isvap abbia assunto al riguardo nell'ambito dei poteri di vigilanza attribuitigli dalla legge;

se non si ritenga di interessare il Ministro di grazia e giustizia perché nei tribunali situati nelle zone più colpite dai fenomeni malavitosi, che inducono le compagnie a smobilitare, vengano costituiti degli appositi *pool* di magistrati e di forze dell'ordine per prevenire e stroncare le attività in corso.

(2-01860) « Sica, Veltri, Piscitello ».

(23 giugno 1999).